

**Circolare : Manovra di Ferragosto 2011**

**Data: 21 settembre 2011**

**Indice**

<b>Entrata in vigore della cd. "Manovra di Ferragosto"</b>	
- Aumento dell'aliquota IVA ordinaria	p. 1
- Riduzione agevolazioni fiscali alle cooperative	p. 5
- Detrazione 36 %	p. 6
- Ripristino del Sistri	p. 6
- Accesso alla pensione delle lavoratrici del settore privato	p. 7
- Esecutività degli avvisi di accertamento	p. 7
- Festività civili	p. 7
- Ruolo della contrattazione collettiva aziendale	p. 8
- Condoni e sanatoria	p. 8
- Operazioni in contanti e Money transfer	p. 9
- Depositi IVA	p. 9
- Contributo di solidarietà 3%	p. 10
- Stretta sulle "società di comodo"	p. 10
- Tassazione delle rendite finanziaria	p. 11
- Sanzioni penali per violazioni fiscali	p. 13
- Indagini fiscali e dati bancari	p. 14
- Beni concessi in godimento ai soci/familiari dell'imprenditore	p. 14

E' in vigore dal 17 Settembre 2011 la cd. "manovra ferragosto" (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", pubblicato "in Gazzetta Ufficiale" il 16 settembre 2011 n. 148).

Di seguito le principali novità contenute.

**Aumento dell'aliquota IVA ordinaria**

*Articolo 1, comma 2-bis, 2-ter 2-quater*

Come ormai ben noto, tra le novità della manovra di ferragosto figura, in particolare, **l'aumento dell'aliquota IVA dal 20% al 21%**. Per effetto degli emendamenti proposti in sede di conversione del decreto legge n. 138/2011, infatti, **viene aggiunto il comma 2 bis, che, con una previsione tanto semplice quanto importante, fissa l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.**

A partire dunque da sabato **17 settembre 2011**, sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l'innalzamento dell'aliquota ordinaria **IVA al 21%**. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.

Alla luce del "passaggio" in data 17.09.2011 dell'aliquota IVA dal 20% al 21% è necessario effettuare alcune **valutazioni rispetto al momento dell'effettuazione dell'operazione**. Come è noto, infatti, **il passaggio al 21% deve essere effettuato alla luce di tale disciplina**: può darsi infatti che, seppure temporaneamente, sussistano ipotesi in cui all'operazione deve essere ancora applicata l'aliquota IVA più bassa del 20% anche **oltre al 17 settembre**, perché **l'operazione deve essere considerata effettuata in un periodo precedente**.

A tal proposito la disciplina **dell'articolo 6 DPR n. 633/72**, nel definire il momento di effettuazione dell'operazione **distingue tra**:

1. *cessione di beni, distinguendo tra beni immobili e beni mobili;*
2. *prestazione di servizi;*
3. *cessioni e prestazioni "particolari", cioè eseguite nei confronti dello Stato o di enti pubblici e cessione di prodotti farmaceutici. Per tali operazioni, si vedrà, momento di effettuazione dell'operazione ed esigibilità dell'imposta non coincidono.*

A tale ultimo proposito, è opportuno sottolineare che l'art. 7 del D.L. n. 185/2008, in presenza di determinati requisiti, ha introdotto a "regime" la possibilità di differire l'esigibilità dell'imposta rispetto al momento di effettuazione dell'operazione. Nel presente lavoro, tuttavia, l'analisi è limitata all'art. 6 del DPR 633/72.

1. *Cessione di beni, distinguendo tra beni immobili e beni mobili;*

Per le cessioni di beni, l'art. 6 disciplina il momento di effettuazione dell'operazione come segue:

- regola generale per beni mobili ed immobili;
- deroghe per particolari operazioni;
- cessione nei confronti dello Stato, o enti pubblici, e cessione di prodotti farmaceutici.

Qui di seguito sono schematizzate le fattispecie di cessioni di beni:

FATTISPECIE	ESIGIBILITA' IMPOSTA
Cessione beni immobili	Rogito Notarile
Cessione beni mobili	Consegna o spedizione
Cessione beni con effetti traslativi: - vendita in prova - vendita con riserva di gradimento - conto deposito	Al verificarsi della condizione e comunque decorso non oltre un anno dalla consegna o spedizione
Cessione di beni per atto della pubblica autorità	Pagamento del corrispettivo
Cessione di beni in esecuzione di contratti di somministrazione	Pagamento del corrispettivo
Passaggi dal committente al commissionario	Vendita del bene dal commissionario al terzo
Passaggi dal commissionario al committente	Vendita dei beni al committente
Autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	Prelievo dei beni dall'impresa
Cessione di beni in esecuzione di contratti estimatori	Rivendita a terzi ovvero, nel caso di beni non restituiti, alla scadenza del termine e comunque decorso un anno dalla consegna o spedizione

Si precisa che:

- **Per gli acconti** - pagati prima dell'entrata in vigore dell'aumento dell'Iva - **si applicherà l'aliquota al 20%** (scorporando l'Iva dividendo l'importo per 1,20); **per il saldo** invece bisognerà applicare la nuova aliquota maggiorata di un punto percentuale del 21%.

- **Per i commercianti al minuto e soggetti assimilati** (articolo 22, Dpr 633/72), i corrispettivi sono comprensivi dell'Iva e in sede di liquidazione è necessario scorporare l'imposta. Per determinare l'importo dell'Iva, l'articolo 27, comma 2, Dpr 633/72, consentiva fino al 16 settembre 2011 di utilizzare due procedure alternative:
  - il metodo della percentuale di scorporo, con il quale il corrispettivo lordo doveva essere diminuito di una diversa percentuale a seconda dell'aliquota applicabile; ad esempio, se il corrispettivo lordo era pari a 120.000 euro, per trovare l'Iva del 20% si doveva moltiplicarlo per 16,65%, ottenendo 19.980 euro di Iva; un importo quindi non preciso.
  - il secondo **metodo** è quello **matematico**, con il quale prima si determinava l'imponibile Iva, e successivamente si applicava a quest'ultimo l'aliquota Iva prevista, ottenendo la relativa imposta. **Dal 17 settembre 2011 è possibile utilizzare solo il metodo matematico**, quindi, se il corrispettivo lordo è pari a 121.000 euro, l'imponibile Iva è determinato dividendo questo importo per 1,21. Il risultato di 100.000 euro va moltiplicato per la nuova aliquota Iva del 21%

## 2. Prestazione di servizi:

**Il momento impositivo delle prestazioni di servizi è il pagamento del corrispettivo**, risultando irrilevante la data di ultimazione della prestazione o del servizio.

La diffusione di strumenti di pagamento diversi dal contante, può comportare alcune difficoltà pratiche nell'individuazione del momento in cui la prestazione si considera "pagata".

Qui di seguito sono schematizzate le fattispecie:

<b>TIPOLOGIA DI PAGAMENTO</b>	<b>EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>
Bonifico bancario o postale	Ricevimento della comunicazione dell'avvenuto accredito
Assegni bancari o circolari	Consegna dell'assegno al venditore
Carta di credito	Momento di utilizzo della carta di credito
Tessere prepagate	Acquisto della tessera
Cambiali all'ordine	Emissione della cambiale
Cambiali non cedibili	Pagamento del titolo alla scadenza
Ricevute bancarie	Ricevimento della comunicazione

Deroga al principio è prevista per le prestazioni di servizi senza corrispettivo, per le quali il momento impositivo coincide con la data di ultimazione della prestazione ovvero, per quelle con carattere continuativo, entro il mese successivo a quello in cui sono rese.

Al pari delle cessioni di beni, anche per le prestazioni di servizi si rende applicabile la deroga di cui al co. 4, ossia **l'anticipazione del momento di effettuazione dell'operazione all'atto dell'emissione della fattura, pur in mancanza del pagamento del corrispettivo**. In altre parole **se anteriormente al verificarsi degli eventi**, o indipendentemente da essi, sia **emessa la fattura oppure sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata**, limitatamente all'importo fatturato o pagato, **alla data della fattura o a quella del pagamento**.

A differenti conclusioni si deve pervenire in relazione **all'emissione di note di variazione in data successiva all'entrata in vigore della nuova aliquota**, per le quali si rende applicabile la **medesima aliquota vigente alla data di effettuazione dell'operazione originaria**. L'art. 26 del DPR 633/72, infatti, consente (o obbliga) all'emissione di note di variazione in presenza di eventi che comportano una modifica dell'operazione principale effettuata in precedenza. Tuttavia, posto che trattasi di una variazione di un'operazione già effettuata, **il regime Iva di tale modifica è "schiavo" del trattamento fiscale cui è stata assoggettata l'operazione originaria**. Pertanto, **se all'operazione originaria è stata applicata l'aliquota del 20%, in quanto effettuata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione,**

**alla successiva nota di variazione** (in aumento o in diminuzione) **si rende applicabile la medesima aliquota del 20%**, anche se il documento è emesso successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011.

3. Cessioni e prestazioni "particolari", cioè eseguite nei confronti dello Stato o di enti pubblici e cessione di prodotti farmaceutici.

Vi sono alcune **ipotesi in cui il momento di effettuazione dell'operazione non coincide con quello di esigibilità dell'imposta**. In particolare, il co. 5 dell'art. 6, prevede che per le seguenti operazioni l'operazione si considera effettuata secondo le regole generali, mentre l'esigibilità dell'imposta è differita al momento del pagamento del corrispettivo:

- cessione di medicinali da parte dei farmacisti;
- assegnazione, di beni mobili ed immobili ai soci, associati o partecipanti, da parte degli enti non commerciali;
- cessioni e prestazioni a favore dello Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali, ai consorzi costituiti tra enti pubblici, agli istituti universitari, alle U.S.L., agli enti pubblici di ricovero e cura, agli enti pubblici di assistenza, di beneficenza e di previdenza ed alle Camere di Commercio.

Poiché **per tali operazioni vi è il differimento dell'esigibilità dell'imposta**, si verifica quanto segue:

- l'aliquota applicabile è quella vigente al momento di effettuazione dell'operazione;
- gli obblighi di fatturazione e registrazione devono essere adempiuti al verificarsi degli eventi che determinano il sorgere del momento di effettuazione dell'operazione;
- il debito Iva risultante dall'emissione della fattura è "congelato" nella relativa liquidazione periodica e rinviato alla liquidazione del periodo in cui si verifica il pagamento.

**Professionisti:**

Particolare attenzione dovranno prestare i **Professionisti** per i **preavvisi di fattura già emessi (pro-forma)**, ma non ancora incassati alla data di entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota Iva. **Le fatture pro-forma dovranno essere rifatte per essere adeguate alla nuova percentuale del 21% e per consentire ai clienti di pagare il corretto importo aumentato della nuova percentuale.**

**Acquisti intracomunitari:**

Per gli **acquisti intracomunitari** il momento di effettuazione dell'acquisto del bene, rilevante per la decorrenza dell'aumento dell'aliquota Iva ai fini della registrazione con il meccanismo del reverse charge, deroga alle ordinarie regole dell'articolo 6, Dpr 633/72, in quanto l'articolo 39, del Dl 331/93, **distingue l'ipotesi in cui il trasporto sia a cura del cedente comunitario da quello in cui sia curato dal cessionario nazionale**. Nel primo caso, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato alla consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto, mentre nel secondo vale l'arrivo della merce nel luogo di destinazione nel territorio dello Stato.

**Reverse charge:**

Le operazioni coinvolte nell'incremento in questione riguardano anche quelle in regime di "reverse charge", in quanto poste in essere da soggetti non residenti nel territorio dello Stato (territorialmente rilevanti ai sensi degli artt. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, sia aventi ad oggetto beni che servizi), e ivi territorialmente rilevanti, per le quali l'art. 17, co. 2, del DPR 633/72, richiede che l'applicazione del tributo avvenga ad opera del cessionario o committente nazionale, anche nel caso in cui il soggetto non residente sia identificato in Italia direttamente (art. 35-ter del DPR 633/72), ovvero a mezzo rappresentante fiscale. L'inversione del soggetto che deve porre in essere l'adempimento relativo all'emissione della fattura (o meglio dell'autofattura), nonché l'applicazione del tributo, non determina alcun cambiamento in relazione al momento di effettuazione dell'operazione, e quindi della data in cui si rende efficace l'innalzamento dell'aliquota dal 20% al 21%.

Pertanto:

- ▶ per le cessioni di beni, è necessario fare riferimento alla data di consegna o spedizione (trattandosi di beni che sono già nel territorio dello Stato al momento della vendita, non vi sono particolari differenze rispetto alle cessioni "tradizionali");
- ▶ per le prestazioni di servizi, invece, si deve aver riguardo alla data di pagamento del corrispettivo.

Relativamente alle operazioni in oggetto, è interessante ricordare le precisazioni contenute nella recente C.M. n. 37/E/2011, secondo cui "tale autofattura dovrà quindi essere emessa, per le prestazioni di servizi, non oltre il momento del pagamento (in caso di pagamento parziale, limitatamente all'importo pagato) e, per le cessioni di beni, non oltre il momento della consegna o spedizione o, se anteriore, del pagamento (in caso di pagamento parziale, limitatamente all'importo pagato)". A tale proposito, la stessa C.M. n. 37/E/2011 correttamente evidenzia che per le fatture di servizi, di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, ricevuti da soggetti stabiliti in altri Paesi della Ue, in luogo dell'autofattura il committente nazionale può integrare il documento emesso dal fornitore comunitario (al pari di quanto accade per gli acquisti intracomunitari di beni). Tuttavia, precisa l'Agenzia, resta fermo l'obbligo di rispettare le regole generali, descritte poc'anzi, sul momento di effettuazione dell'operazione, in quanto la facoltà di integrazione, in luogo dell'autofattura, deve essere vista come una semplificazione "contabile" funzionale al successivo obbligo di indicazione dei servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, acquisiti da prestatori soggetti passivi Ue, negli elenchi Intrastat.

\*\*\*\*\*

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 16.9.2011 specifica che:

"Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando una variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'Iva è esigibile".

Quindi, i soggetti che non applicano la nuova aliquota IVA ordinaria del 21% nei primi giorni di vigenza della stessa potranno regolarizzare l'errata fatturazione o annotazione dei corrispettivi operando una variazione in aumento per la maggior IVA dovuta.

Detti errori non saranno sanzionati a condizione che in sede di liquidazione periodica dell'imposta, l'IVA dovuta sia correttamente versata. Quindi, nel determinare l'IVA da versare entro il prossimo 17.10 (per i soggetti mensili che liquidano il mese di settembre) ovvero il prossimo 16.11 (per i soggetti trimestrali che liquidano il terzo trimestre), l'IVA a debito dovrà essere comunque calcolata applicando l'aliquota del 21% per le operazioni effettuate a decorrere dal 17.9.2011.

### **Riduzione agevolazioni fiscali alle cooperative**

*Articolo 2, comma 36-bis e 36-ter*

Tale modifica interviene in modo sostanziale sui contenuti dell'art. 12, della legge n. 904/1977 che attualmente dispone la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle quote di utili netti annuali destinati alla riserva indivisibile, che il citato comma 1, dell'art. 6, dl 15/04/2002 n. 63 individua nella riserva minima obbligatoria.

E' previsto un aumento della base imponibili ai fini Ires per le società cooperative. Attualmente le coop devono assoggettare a imposta il 30 % degli utili di bilancio; ora questa percentuale sale al 40 %. Le cooperative di consumo, invece devono aumentare la loro base imponibile al 65% degli utili risultanti in bilancio. Non subiscono l'aumento del 10 % le cooperative agricole. L'altra disposizione colpisce l'utile destinato alla riserva minima obbligatoria nella misura di un decimo. Tenuto conto che la riserva legale deve essere pari al 30% degli utili, la parte da assoggettare a Ires ammonta al 3%. Questa maggiorazione della base imponibile colpisce anche le cooperative agricole e sociali. Le banche di credito cooperativo che devono obbligatoriamente accantonare a riserva il 70% degli utili hanno un aumento della base imponibile Ires del 7%.

**RIPRODUZIONE VIETATA**

### **Detrazione 36 %**

*Articolo 2, comma 12-bis e 12-ter*

Come previsto da un emendamento alla manovra di ferragosto le quote della detrazione del 36% (suddivise su più annualità a seconda dell'età del contribuente) possono essere portate in detrazione da coloro che hanno effettuato i lavori anche successivamente alla vendita dell'immobile.

Con le nuove previsioni, il venditore può scegliere se:

- continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione;
- trasferirla all' acquirente.

Tale facoltà viene prevista per le vendite effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011.

A tal proposito, si evidenzia che, fino al 16 settembre 2011, in caso di cessione dell'abitazione, l'agevolazione si trasferisce obbligatoriamente all' acquirente.

Infine, si ricorda che la detrazione IRPEF del 36% è applicabile per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2012 (art.2, commi 10 - 11, legge 191/2009 - Finanziaria 2010).

### **Ripristino del Sistri**

*Articolo 6, commi 2-3 bis*

**Il Sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti è stato ripristinato.**

Pertanto le partenze "a scaglioni" non sono più previste.

La Legge 14 settembre 2011, n° 148 prevede l'avvio di Sistri per tutti i soggetti iscritti **dal 9 febbraio 2012**, ad eccezione delle imprese fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi. Per queste ultime la partenza è prevista non prima dell'1 giugno 2012 e dovrà essere fissata da apposito Dm del ministro dell'Ambiente.

Un Dm individuerà le tipologie di rifiuti alle quali si applicheranno le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. Arriva così un parametro sconosciuto in base al quale ci saranno rifiuti, che pur essendo pericolosi ai fini della nomenclatura generale della gestione, ai soli fini Sistri, non saranno tali.

Le ulteriori novità previste nella norma riguardano:

- l'impegno del Ministero e del concessionario Sistri a effettuare, entro il 15 dicembre, una verifica tecnica del Sistema con l'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attuali e a organizzare test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione dei soggetti iscritti;
- l'emanazione di un nuovo decreto che individui specifiche tipologie di rifiuti escluse dall'applicazione di Sistri;
- la possibilità per gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, di delegare i Consorzi per il recupero, secondo le modalità previste per le associazioni di categoria.

**Lo studio invita tutti i clienti a rivolgersi alle proprie associazioni di categoria o alle società di gestione rifiuti per verificare gli adempimenti necessari.**

### Accesso alla pensione delle lavoratrici del settore privato

*Articolo 1, comma 20*

Il D.L. n. 138/2011 prevedeva l'anticipazione al **2016** dell'aumento graduale del **requisito dell'età** per l'accesso alla pensione delle **lavoratrici** dipendenti e **autonome del settore privato**, ai livelli previsti per le lavoratrici del settore pubblico. In sede di conversione in legge è stato previsto che l'aumento graduale a 65 anni sia ulteriormente **anticipato al 2014**.

Nello specifico, il requisito anagrafico di 60 anni è incrementato:

- di **un mese** a decorrere dal 1° gennaio **2014**;
- di ulteriori **due mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2015**;
- di ulteriori **tre mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2016**;
- di ulteriori **quattro mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2017**;
- di ulteriori **cinque mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2018**;
- di ulteriori **sei mesi** a decorrere **dal 1° gennaio 2019** e per ogni anno successivo fino al 2025;
- di ulteriori **tre mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2026**.

### Esecutività degli avvisi di accertamento

*Articolo 23, comma 30*

La conversione in legge del decreto conferma la **proroga dal 01.07.2011 al 01.10.2011** della decorrenza della disposizione che hanno introdotto l'immediata esecutività dell'avviso di accertamento. Pertanto a decorrere dal 1 ottobre 2011 gli avvisi di accertamento avranno efficacia esecutiva e potranno essere iscritti a ruolo successivamente ai 60 giorni dalla notifica.

### Festività civili

*Articolo 1, comma 24*

È stabilito che, a decorrere dall'anno 2012 le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, la festa del Santo Patrono e le celebrazioni nazionali dovranno cadere il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidere con tale domenica, con esclusione del 25 aprile (festa della Liberazione), del 1° maggio (festa del lavoro) e del 2 giugno (festa nazionale della Repubblica). Le date saranno stabilite con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente.

## **Ruolo della contrattazione collettiva aziendale**

*Articolo 8, commi 1 – 3bis*

Il governo è intervenuto in materia di contrattazione, prevedendo che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale e a livello territoriale (c.d. di "secondo livello") possano prevedere intese finalizzate:

- all'aumento dell'occupazione;
- all'aumento della qualità delle condizioni contrattuali di lavoro;
- all'emersione del lavoro irregolare;
- all'incremento della competitività e del salario;
- alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
- agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

La norma, inoltre, specifica che tali intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, incluse quelle relative ad impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie, alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale, ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro, alla disciplina dell'orario di lavoro, alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite Iva, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

Nello specifico i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale non possono prevedere intese finalizzate al:

- licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio;
- licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino;
- licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore;
- licenziamento in caso di adozione o affidamento.

## **Condono e sanatoria**

*Articolo 2, comma 5-bis*

Al fine di recuperare le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (condono tombale, concordato, definizione delle liti potenziali o pendenti, rottamazione delle cartelle e sanatoria degli omessi versamenti), anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle Entrate e le società del gruppo Equitalia provvederanno ad una ricognizione di tali contribuenti entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia avvieranno, nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente, ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati. Il tutto avverrà mediante l'invio di un'intimazione a pagare inderogabilmente, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, quanto concordato e non versato alla prevista scadenza.

## Operazioni in contanti e Money transfer

Articolo 2, comma 4

Ai fini di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la soglia massima di utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore viene abbassato dagli attuali **5.000,00 euro a 2.500,00 euro**.

Ne deriva che:

- è vietato il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi pari **o superiori a 2.500,00 euro**. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a servizi che garantiscono la tracciabilità dell'operazione, quali quelli forniti da banche, istituti di moneta elettronica o da Poste Italiane S.p.A.;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a **2.500,00 euro** devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a **2.500,00 euro**;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a **2.500,00 euro**. I libretti con saldo pari o superiore a **2.500,00 euro** devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.9.2011.

In sede di conversione del DL n. 138/2011 per consentire una adeguata divulgazione del contenuto della nuova disciplina, consentendo agli intermediari finanziari di allineare i propri sistemi di controllo interno è stato inserito alle disposizioni in commento il comma 4 bis il quale prevede che è esclusa l'applicazione delle sanzioni in materia di limitazioni dell'uso del contante (articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), per le violazioni commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte con la manovra di ferragosto.

È introdotta **un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro** all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, altre agenzie di attività finanziarie e le agenzie di Money Transfer. **L'imposta** sarà del **2 %** dell'importo trasferito e non potrà comunque essere inferiore a 3 euro. L'imposta dovrà essere pagata solo dai soggetti non in possesso di matricola INPS e di codice fiscale non appartenenti alla Comunità Europea.

## Depositi IVA

Articolo 2, comma 4

L'importatore che non è autorizzato (Aeo) o non è esonerato al versamento dei diritti doganali, che vuole introdurre in deposito dei beni in libera pratica senza pagamento dell'Iva, deve presentare idonea garanzia, commisurata al valore dell'imposta.

Il maxiemendamento prevede che il soggetto che estrae beni da un deposito IVA deve:

- essere iscritto da almeno un anno alla Camera di Commercio;
- dimostrare un'effettiva operatività;
- attestare la regolarità dei versamenti Iva,

il tutto secondo modalità che dovranno essere ancora definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Chi ha presentato garanzia in sede di importazione è legittimato ad ottenere lo svincolo solo previa comunicazione da parte del soggetto che procede all'estrazione dei beni. Quest'ultimo dovrà comunicare al gestore del deposito Iva i dati relativi alla liquidazione dell'imposta.

**RIPRODUZIONE VIETATA**

Il depositario dovrà conservare copia della documentazione relativa all'introduzione e all'estrazione dei beni, e copia dei documenti attestanti la liquidazione dell'imposta.

L'Agenzia delle Dogane con una nota del 7 settembre 2011 ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di svincolo della garanzia.

### Contributo di solidarietà 3%

*Articolo 2, commi 1 e 2*

A decorrere **dal 1° gennaio 2011** e fino al 31 dicembre 2013, **sul reddito complessivo** ai fini Irpef (art. 8 Tuir) **superiore a 300.000 euro lordi annui**, e' dovuto un contributo di solidarietà del **3 per cento** sulla parte eccedente il predetto importo.

Il contributo di solidarietà non si applica a statali e pensionati interessati dalle apposite misure previste nelle manovre precedenti.

Pertanto, il contributo di solidarietà sarà così applicato:

a) per **lavoratori autonomi e dipendenti**:

- **3%** sulla parte che eccede euro 300.000,00;

b) per gli **statali** e i **pensionati** che percepiscono assegni annui superiori a euro 90.000,00 (art.9 c.2, DL 78/2010 e art.18, c.22-bis DL 98/2011):

- 5% sulla parte che eccede euro 90.000,00;

- 10% sulla parte che eccede euro 150.000,00.

Il contributo di solidarietà si applica sul **reddito complessivo ai fini Irpef** del contribuente.

Sono esclusi pertanto tutti i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a tassazione separata (ad esempio, i redditi da locazione percepiti in regime di cedolare secca e i redditi da partecipazioni non qualificate).

Il contributo di solidarietà si somma all'Irpef determinata secondo le regole ordinarie; tuttavia è **deducibile** dal reddito complessivo ai fini del calcolo dell'irpef e delle addizionali regionale e comunale.

Entro il 30 ottobre p.v. sarà emanato un DM per illustrare le modalità di applicazione.

### Stretta sulle "società di comodo"

*Articolo 2, commi da 36 quinquies a 36 duodecies*

La manovra introduce misure ancora più severe per le cosiddette "società di comodo".

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 138/2011. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, pertanto, le nuove regole si applicano dal periodo di imposta **2012**.

**RIPRODUZIONE VIETATA**

### **1- Maggiorazione dell'imposta**

L'aliquota IRES per i soggetti che risultano "di comodo" secondo la normativa di cui all'art. 30 L. 724/1994 è **maggiorata di 10,5 punti percentuali** e diventa pertanto del **38%**.

Tale maggiorazione si applica anche sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 Tuir, dai soggetti non operativi a favore di società o altri enti soggetti all'Ires.

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la **tassazione di gruppo** e quelli che hanno esercitato l'opzione per la **trasparenza fiscale**, se risultano di comodo, assoggettano **autonomamente** il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e provvedono al relativo versamento.

I soggetti Ires che **partecipano** una società trasparente e che risultano "di comodo" assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione del 10,5% senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

### **2- Società in perdita sistematica**

Viene introdotta una nuova ipotesi di "società di comodo", in caso di società con perdite fiscali ripetute. Salvo eventuali cause di non applicazione, le società e gli enti che, pur superando il "test di operatività", presentano **dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi**, saranno comunque considerate "di comodo" a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta.

Ciò vale anche nel caso in cui, nel triennio, il soggetto sia per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbia dichiarato un reddito inferiore all'ammontare "minimo" secondo la disciplina delle società di comodo.

Dal 2012, pertanto, le società dovranno effettuare una **doppia verifica**:

- confrontare i ricavi effettivi con quelli presunti, secondo i parametri della disciplina delle società di comodo;
- verificare i redditi o le perdite fiscali dichiarate nel triennio precedente.

Se da tale verifica la società risulta "di comodo", dovrà applicare l'imposta sul reddito presunto, salvo presentazione di **interpello disapplicativo** all'Agenzia delle Entrate.

## **Tassazione delle rendite finanziarie**

*Articolo 2, commi da 6 a 34*

Novità molto importante prevista dalla "Manovra di Ferragosto" riguarda **la tassazione delle rendite finanziarie**.

### **1 - Nuova aliquota**

In tal senso **l'aumento dell'aliquota ordinaria** che passa dal 12,5% **al 20%**. Si ricorda che tale aliquota rappresenta:

- *imposta sostitutiva* da applicare, a decorrere dal 2012, alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici
- ritenuta a titolo di acconto per tutti gli altri soggetti.

**RIPRODUZIONE VIETATA**

## **2 – Oggetto della tassazione**

Quanto all’oggetto della tassazione delle rendite finanziarie questa riguarda:

- **interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44**, TUIR;
- **redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies)**, TUIR.

Le principali modifiche riguardano anche **casi molto frequenti**:

- gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo dell’attuale 12,5% saranno assoggettate al 20%
- la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà dall’attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.

Nell’ambito di tali modifiche sono previsti **alcune eccezioni** che riguardano:

- utili derivanti da fondi pensione italiani con un’imposta sostitutiva dell’11%;
- utili derivanti da titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati, da titoli di Stato esteri non “black list”, da titoli di risparmio per l’economia meridionale, da forme di previdenza complementare e specifici piani di risparmio appositamente istituiti con un’imposta sostitutiva del 12,5%.

Rimane **invariata** la tassazione per:

- utili e plusvalenze da partecipazioni qualificate;
- interessi e canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui al nuovo comma 8-bis, dell’art. 26, DPR n. 600/73, introdotto dall’art. 23, DL n. 98/2011;
- utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o dell’Accordo sullo spazio economico europeo “white list”, per i quali è confermata la ritenuta nella misura dell’1,375%.

## **3 – Riflessi della nuova tassazione delle rendite finanziarie**

La “Manovra di Ferragosto”, in tema di tassazione delle rendite finanziarie, ha confermato:

- la modifica dell’art. 3, comma 115, Legge n. 549/95: società ed enti (diversi dalle banche), il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 26, DPR n. 600/73, potranno dedurre gli interessi passivi pagati solo se, alla data di emissione del prestito obbligazionario, il tasso di rendimento effettivo è inferiore:
  1. al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati nei mercati regolamentati UE o dell’Accordo sullo spazio economico europeo ovvero collocati mediante offerta a pubblico;
  2. al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 delle obbligazioni e dei titoli similari diversi da quelli al punto precedente;
- la soppressione della maggiorazione del 20% su interessi di titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi rimborsati anticipatamente;
- la riduzione, da 4/9 a 1/4 della ritenuta, dell’importo massimo dell’imposta che i non residenti hanno pagato all’estero in via definitiva e possono richiedere a rimborso ai sensi dell’art. 27, comma 3, DPR n. 600/73;
- le modifiche agli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito delle quali i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non “black list” vanno computati nella misura del 62,5% dell’ammontare realizzato.

## **4 – Entrata in vigore della nuova tassazione**

L’entrata in vigore del nuovo regime di tassazione delle rendite finanziarie si avrà con l’anno 2012 anche se sono necessari alcune distinzioni.

Infatti la nuova aliquota del 20% è applicabile:

- agli interessi, premi e altro provento ex art. 44, TUIR divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2012;
- ai dividendi e proventi assimilati percepiti dall'1.1.2012;
- in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, TUIR maturati a decorrere dall'1.1.2012;
- in caso di gestione individuale di portafoglio ex art. 7, D.Lgs. n. 461/97, ai risultati maturati a decorrere dall'1.1.2012.
- redditi compresi nei **capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione** di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-quater), TUIR: l'aliquota del 12,5% trova applicazione per i contatti sottoscritti fino al 31.12.2011, ma solo per la parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la sottoscrizione/acquisto della polizza ed il 31.12.2011.

### Sanzioni penali per violazioni fiscali

*Articolo 2, commi da 36 vicies semel a 36 vicies bis*

La "Manovra di Ferragosto" ha riscritto il sistema sanzionatorio delle violazioni fiscali prevedendo l'abbassamento delle soglie oltre le quali la violazione tributaria costituisce reato penale.

#### **1 – Nuove soglie "penali"**

Le violazioni tributarie che comportino il superamento delle seguenti soglie costituiscono reati penali:

- € 30.000 di imposta evasa e € 100.000.000 di elementi attivi non dichiarati in caso di **dichiarazione fraudolenta mediante artifici** (ex art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
- € 50.000 di imposta evasa e € 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di **dichiarazione infedele** (ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000);
- € 30.000 di imposta evasa, in caso di **omessa dichiarazione** (ex art. 5, D.Lgs. n. 74/2000).

È inoltre previsto che:

- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non sarà più possibile beneficiare della riduzione della pena;
- in caso di definizione della violazione fiscale con estinzione dei debiti tributati ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, la sanzione penale potrà essere abbattuta al massimo fino ad 1/3 della pena (anziché fino ad 1/2);
- i reati tributari di dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, dichiarazione infedele o omessa, emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili si prescrivono in 8 anni (anziché in 6). Per gli stessi, inoltre, non è possibile ricorrere all'istituto della sospensione condizionale della pena ex art. 163, C.p., qualora l'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari e superiore a € 3.000.000.

#### **2 – Entrata in vigore delle nuove fattispecie penali**

Le predette disposizioni trovano applicazione con riferimento **"ai fatti successivi"** all'entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 17.9.2011.

**Indagini fiscali: possibilità di accesso ai dati bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate e nuove liste di soggetti da verificare**

*Articolo 2, commi 36 undevicies*

Il rafforzamento dell’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate passa attraverso la maggiore facilità di accesso ai dati bancari dei contribuenti.

E’ questo un passaggio importante nella lotta all’evasione contenuto nella “Manovra di Ferragosto” che introduce la previsione in base alla quale l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla **“elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo”** sulla base delle informazioni fornite dagli operatori finanziari.

L’Agenzia delle Entrate potrà accedere alle informazioni bancarie/finanziarie anche in una fase in cui non è ancora iniziata l’attività di accertamento nei confronti del contribuente.

**Beni concessi in godimento a soci e familiari dell’imprenditore**

*Articolo 2, comma 36 duodevicies*

La “Manovra di Ferragosto” ha modificato il trattamento fiscale previsto per i **beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore**.

**1 – La novità per il socio/familiare e per l’imprenditore**

Le novità introdotte prevedono che:

- in capo al socio/familiare utilizzatore costituisce **“reddito diverso”** *“la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa ...”*: in sostanza se il corrispettivo annuo per la concessione in godimento è inferiore al valore di mercato praticato per il bene, la differenza non corrisposta costituisce reddito per il socio/familiare utilizzatore;
- in capo all’impresa, **se il corrispettivo annuo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi** relativi a detti beni sono **indeducibili** dal reddito d’impresa.

**2 – Effetti**

Di tale modifica normativa sarà necessario tenerne conto per il calcolo dell’**acconto 2012** (primo anno di applicazione delle nuove disposizioni). Infatti, l’imposta per l’anno 2011 alla base del calcolo dell’acconto 2012, dovrà essere ricalcolata applicando le nuove disposizioni.

L’attività di controllo del rispetto di tale previsione normativa sarà effettuata mediante la **comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai beni concessi in godimento** da introdurre con un apposito Provvedimento.

L’omessa presentazione della comunicazione sarà sanzionata con il 30% della “differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento” ovvero con la sanzione da € 258 a €

**RIPRODUZIONE VIETATA**

2.065 di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97 se il contribuente ha comunque osservato le predette nuove disposizioni.

Ulteriore previsione riguarda il **controllo sistematico delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento** *"ai fini della ricostruzione sintetica del reddito"* tenendo conto di *"qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società"* da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

**LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati**